GIUSTIZIA INSIEME

Violenza di genere

Stereotipi di genere ed attività giudiziaria: la Raccomandazione n. 41 CEDAW

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999

di **Anna Maria Nesci**

25 novembre 2026

Sommario: 1. Gli stereotipi di genere ed il giudicare – 2. La Raccomandazione n. 41 CEDAW – 3. La portata sistemica degli stereotipi di genere – 4. Gli (impegnativi) obblighi in capo agli Stati – 5. Specifiche aree di intervento. In particolare: la Raccomandazione n. 41 e la giurisdizione – 6. Conclusioni

1. Gli stereotipi di genere ed il giudicare

Solo poche settimane fa, nell'ambito di un corso di formazione di particolare attualità e indiscussa rilevanza organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura[1], è stato richiamato un passaggio della motivazione di una pronuncia della Corte di Cassazione[2] dedicato all'incidenza degli stereotipi di genere nei processi decisionali giudiziari:

> «Non si tratta, come pure è stato adombrato dalle difese in sede di discussione, di attribuire alla vittima una patente di credibilità a priori né di imporre un atto di fede nei suoi confronti, quanto, piuttosto, di evitare il rischio del contrario: che si ritenga, cioè, la vittima di reati sessuali sia mossa sempre da un personale interesse a denunziare il falso, a mentire sull'esistenza dell'atto sessuale e/o sul consenso, sì da trasformare la presunzione di veridicità in presunzione di falsità (o non credibilità) del suo racconto. Ed è questa presunzione (irragionevole nei suoi fondamenti giuridici) che spesso inquina dibattiti, discussioni, approfondimenti sul tema della credibilità della vittima dei reati sessuali che non hanno eguali in altri campi del diritto penale, sostanziale e processuale, ove raramente si assiste alla idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deve adeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti, teorizzati da un approccio culturale morale frutto, a sua volta, di pregiudizi non infrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi è chiamato a scrutinare il racconto della vittima. Troppo spesso la credibilità della persona offesa risente di questi inaccettabili stereotipi alla luce dei quali si dovrebbe saggiarne la credibilità; il giudizio sulla coerenza (e la credibilità) del racconto risente allora della (ritenuta) incoerenza-devianza del comportamento concretamente tenuto dalla vittima da quello teorizzato in base a "pseudo-massime di esperienza" forgiate su inaccettabili (ed obsoleti) stereotipi "culturali", come se questa Corte di cassazione non avesse mai affermato, per esempio, che i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, Rv. 271124 – 01) o non avesse predicato l'irrilevanza dell'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv. 282834 – 01) o non avesse da lungo tempo ormai insegnato che il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Sez. 3, n. 15010 dell'll/12/2018, Rv. 275393 – 01; Sez. 3, n. 4532 dell'll/12/2017, Rv. 238987 – 01; Sez. 3, n. 39428 del 21/09/2007, Rv. 237930 – 01; Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004, Rv. 228687 – 01). Il rischio è che oggetto del processo non sia più il fatto-reato, ma la persona che l'ha subito, che il giudizio si sposti dall'uno all'altra».

La motivazione richiama efficacemente l'attenzione sulla capacità degli stereotipi di genere di condizionare, talora in modo inconsapevole, il processo decisionale, fino a incidere

sull'applicazione di regole processuali che, in contesti estranei alla dimensione stereotipica[3], non presenterebbero alcun margine di distorsione. E lo fa con straordinaria chiarezza, denunciando il rischio che il giudizio finisca per confrontare la persona concreta con un modello ideale di vittima, utilizzato sia per misurare l'idoneità delle condotte effettivamente tenute, che per attribuire maggiore credibilità alle narrazioni che più si conformano a tale costruzione astratta. Con chiare ripercussioni in termini di qualità ed adeguatezza della risposta giudiziaria, nei vari ambiti in cui essa è chiamata ad esplicarsi[4].

La conseguenza ulteriore, poi, attiene all'impatto che decisioni condizionate da simili meccanismi possono produrre sui diritti fondamentali della persona, quali il diritto di accesso alla giustizia, il diritto ad un processo equo, il principio di uguaglianza e non discriminazione, nonché il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale; ma anche, in via mediata, il diritto alla vita privata e familiare[5], il divieto di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti[6] etc.

Se poi volessimo estendere l'analisi ai molteplici ambiti nei quali si articola la vita quotidiana delle donne, tenendo conto peraltro che gli stereotipi di genere, diversamente da altre forme di stereotipizzazione riferibili a specifici gruppi sociali, interessano una componente che rappresenta oltre la metà della popolazione mondiale, percepiremmo con chiarezza la dimensione sistemica e universale del fenomeno. La sua diffusione pervasiva, poi, determina un'incidenza potenzialmente generalizzata sul godimento e sull'esercizio dei diritti umani, configurandosi non soltanto come fattore di discriminazione individuale, ma come ostacolo – globalmente tollerato, se non propriamente condiviso? – al pieno godimento di diritti fondamentali.

2. La Raccomandazione n. 41 CEDAW

Un deciso richiamo alla rilevanza degli stereotipi di genere rispetto al godimento di diritti fondamentali è stato recentemente reso dalle Nazioni Unite ed in particolare dal Comitato istituito nell'ambito della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979[7]. A seguito di un confronto avviato già nel 2022 e durato oltre 4 anni, il Comitato[8] ha elaborato una Raccomandazione Generale (RG n. 41[9]) per «smantellare gli stereotipi di genere e le relazioni di potere ineguali che li alimentano».

L'obiettivo della Raccomandazione è fornire agli Stati aderenti orientamenti sulle misure da adottare per garantire il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione in materia di contrasto agli stereotipi di genere. La Raccomandazione si fonda principalmente sugli articoli 5**[10]** e 10, lettera c)**[11]**, della Convenzione – che impongono agli Stati di modificare i modelli socio-culturali basati sull'idea dell'inferiorità o superiorità di un sesso rispetto all'altro e di eliminare le concezioni stereotipate dei ruoli femminili e maschili – e afferma con chiarezza che gli stereotipi di genere non rappresentano semplicemente convinzioni individuali o fenomeni culturali marginali, ma costituiscono una forma strutturale di discriminazione che incide sull'effettivo godimento dei diritti fondamentali delle donne.

Nella nota concettuale che accompagna la Raccomandazione generale n. 41, il Comitato CEDAW esplicita le ragioni sottese alla sua elaborazione, soffermandosi, in particolare, sulla natura e sulla portata degli stereotipi di genere**[12]**, nonché sulle conseguenze che essi producono sul godimento dei diritti umani.

Manca, nella Raccomandazione, una nozione di stereotipi di genere: il Comitato li riconduce piuttosto ad un sistema di idee, convinzioni e rappresentazioni socialmente radicate e alimentate da strutture patriarcali, che attribuiscono a donne e uomini ruoli, caratteristiche e comportamenti predeterminati in ragione del sesso. Le radici di tali stereotipi sono, poi, individuate in una concezione gerarchica dei rapporti tra i sessi, fondata sulla presunta inferiorità delle donne rispetto agli uomini e sulla conseguente negazione di una loro piena condizione di parità. Tale rappresentazione non si limita a riflettere una determinata visione culturale dei ruoli di genere, ma contribuisce a legittimare l'idea che le donne non debbano necessariamente beneficiare delle medesime opportunità e degli stessi diritti riconosciuti agli uomini, incidendo così sulle loro possibilità di autodeterminazione e di piena realizzazione personale, sociale e professionale.

La persistenza di tali concezioni appare tanto più significativa ove si consideri che – nonostante i progressi compiuti in numerosi ordinamenti attraverso l'adozione di strumenti normativi nazionali, la ratifica di importanti trattati internazionali e una crescente sensibilizzazione sul tema della parità di genere – gli stereotipi continuano a permeare trasversalmente i diversi ambiti della vita individuale e collettiva.

3. La portata sistemica degli stereotipi di genere

Il principale merito della Raccomandazione risiede nell'avere portato in primo piano la dimensione strutturale degli stereotipi di genere, qualificandoli come fenomeni trasversali, profondamente radicati nelle strutture sociali e istituzionali e capaci, proprio in ragione della loro pervasività, di contribuire alla riproduzione e al consolidamento delle disuguaglianze e delle discriminazioni di genere. In tale prospettiva, la discriminazione non è ricondotta a mere condotte individuali o a pregiudizi isolati, ma trova la propria origine in assetti istituzionali, pratiche sociali e relazioni di potere che perpetuano rappresentazioni stereotipate dei ruoli attribuiti a uomini e donne.

L'elemento di maggiore innovatività della Raccomandazione consiste, dunque, nell'attribuire agli stereotipi, ai pregiudizi e allo stigma di genere, nonché alle diseguali relazioni di potere che ne consentono la perpetuazione, una dimensione autenticamente sistemica e istituzionale. Essa afferma con chiarezza che gli stereotipi di genere non costituiscono soltanto una manifestazione della discriminazione, ma rappresentano essi stessi una forma di discriminazione istituzionalizzata**[13]** e uno strumento attraverso il quale le disuguaglianze di genere e le disparità di trattamento vengono legittimate, normalizzate e riprodotte. Proprio perché incorporati nelle istituzioni, nelle pratiche e nei modelli culturali dominanti, tali stereotipi finiscono per assumere i tratti di categorie socialmente accettate, alimentando un processo di continua e reciproca riproduzione tra rappresentazioni culturali, assetti di potere e pratiche discriminatorie.

Attribuire agli stereotipi natura sistemica significa quindi riconoscerne il meccanismo attraverso il quale non solo si generano, ma si istituzionalizzano e si autoalimentano. Le rappresentazioni stereotipate che sono ormai incorporate in norme sociali, pratiche diffuse, disposizioni formali o usi sostanziali, influenzano concretamente le opportunità, i comportamenti e le aspettative degli individui. Gli esiti prodotti da tale condizionamento vengono successivamente percepiti come una conferma empirica della validità degli stessi stereotipi, alimentando così un processo circolare che perpetua le disuguaglianze di genere e ne ostacola lo sradicamento. Gli stereotipi assumono così una dimensione strutturale, poiché contribuiscono a costruire una realtà sociale che solo apparentemente si limitano a descrivere.

Pensiamo, ad esempio, ad uno degli stereotipi più diffusi a livello globale: la convinzione che le donne siano naturalmente più adatte alla cura familiare**[14]**. Lo stereotipo produce aspettative sociali, collegate all'idea che siano appunto le donne a doversi occupare delle funzioni di accudimento. Le istituzioni incorporano tali aspettative mediante norme, prassi amministrative,

politiche pubbliche, modelli organizzativi o anche approcci ermeneutici: pensiamo ai congedi parentali, più consistenti in termini di giorni riconosciuti, per le donne anziché per gli uomini; o anche, alle numerose decisioni giudiziarie in materia di custodia dei figli che si fondano sulla presunzione di maggiore idoneità della madre all'accudimento del figlio in tenera età, in spregio ad un sistema che dovrebbe aver indicato (a parità di capacità genitoriali e con ovvia esclusione dei casi in cui uno dei due genitori agisca in contrasto al miglior interesse della prole) l'affidamento paritetico quale modello preferenziale. Una volta che lo stereotipo viene riprodotto a livello istituzionale, gli individui adattano le proprie condotte e le proprie scelte alle opportunità (e, diciamolo, ai vincoli) creati da tali istituzioni. I risultati di queste scelte vengono, di conseguenza percepiti ed interpretati come prova della validità e fondatezza dello stereotipo, anziché come effetto del contesto istituzionale. Lo stereotipo, di conseguenza, si autoalimenta, viene ulteriormente rafforzato e nuovamente incorporato nelle istituzioni. Si genera così un processo circolare di continua riproduzione.

4. Gli (impegnativi) obblighi in capo agli Stati

In ragione della natura pervasiva e sistemica degli stereotipi di genere, la Raccomandazione adotta una concezione altrettanto ampia ed innovativa dell'intervento correttivo richiesto a ciascuno Stato, superando una prospettiva meramente repressiva e limitata al divieto di discriminazione nei singoli rapporti, in favore di una responsabilità attiva nella trasformazione dei contesti culturali, normativi e istituzionali che ne favoriscono la diffusione e la perpetuazione. Il contrasto al fenomeno non può, infatti, esaurirsi nella tutela individuale delle vittime di discriminazione, ma richiede interventi strutturali e preventivi, articolati nell'individuazione degli stereotipi, nella rimozione delle loro cause e nella predisposizione di rimedi effettivi per le donne che ne subiscono le conseguenze.

In questa prospettiva, il Comitato sollecita una revisione trasversale dell'azione statale, che coinvolga i livelli esecutivo, legislativo e giudiziario. Si richiede, in particolare, che l'attività delle pubbliche autorità sia sottratta a condizionamenti stereotipati, che gli ordinamenti nazionali siano sottoposti a revisione al fine di eliminare le disposizioni discriminatorie e che il sistema giudiziario garantisca una tutela effettiva, libera da pregiudizi nella valutazione delle prove e della credibilità delle donne, prevenendo altresì fenomeni di vittimizzazione secondaria. La responsabilità di contrasto si estende, inoltre, agli attori non statali, comprese le imprese, le istituzioni educative e religiose e i mezzi di comunicazione, rispetto ai quali gli Stati sono

chiamati a esercitare adeguate funzioni di vigilanza e regolamentazione, promuovendo forme di collaborazione e autoregolamentazione**[15]**.

Sul piano operativo, la Raccomandazione richiede anzitutto lo sviluppo di attività sistematiche di ricerca, analisi e monitoraggio, anche attraverso la raccolta di dati statistici, dirette a individuare la diffusione degli stereotipi nei diversi ambiti istituzionali e sociali, comprese le loro manifestazioni implicite e le interazioni con ulteriori fattori di discriminazione. All'attività conoscitiva devono seguire interventi coordinati e multilivello, comprendenti riforme normative e istituzionali, programmi di formazione e sensibilizzazione, nonché l'elaborazione di linee guida e protocolli operativi. Particolare rilievo assumono, infine, le misure speciali temporanee **[16]**, tra cui l'introduzione di quote e l'assegnazione di risorse specifiche, finalizzate a favorire l'accesso e la rappresentanza delle donne nei settori in cui risultano maggiormente sottorappresentate, quali la politica, l'istruzione, il lavoro, l'imprenditoria e la tecnologia.

Accertata l'esistenza e le modalità di operatività degli stereotipi di genere, gli Stati sono chiamati ad adottare interventi tempestivi e coordinati, secondo un approccio integrato e multilivello che coinvolga autorità pubbliche, soggetti privati e società civile**[17]**.

5. Specifiche aree di intervento. In particolare: la Raccomandazione n. 41 e la giurisdizione

La dimensione trasversale del fenomeno si riflette, poi, nella varietà degli interventi richiesti agli Stati. Nel settore dei media, dell'informazione e dell'intrattenimento, l'azione deve essere diretta a contrastare la rappresentazione stereotipata delle donne e a promuovere modelli comunicativi rispettosi dell'eguaglianza di genere. Nel sistema educativo occorre intervenire sui programmi, sui materiali didattici e sulla formazione degli operatori, eliminando la riproduzione di ruoli e aspettative differenziati in ragione del genere; viene poi richiesto esplicitamente di inserire programmi finalizzati al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di un'idea di mascolinità non violenta, di competenze sul consenso e sull'autonomia individuale; anche per gli insegnanti viene richiesta esplicitamente una formazione ad hoc sugli stereotipi di genere e sull'eguaglianza di genere. In ambito sanitario, poi, deve essere garantita un'assistenza libera da pregiudizi circa i bisogni, i comportamenti e l'autonomia decisionale delle donne. In relazione alla partecipazione politica e alla vita pubblica, devono essere rimossi gli stereotipi che continuano ad associare leadership, autorità e capacità decisionale al genere maschile.

Particolarmente interessante il punto n. 60 della Raccomandazione, che estende la riflessione dal piano degli stereotipi tradizionali a quello delle nuove tecnologie. Il Comitato rifiuta implicitamente l'idea che l'intelligenza artificiale costituisca uno strumento oggettivo e neutrale, sottolineando come gli algoritmi tendano a riprodurre le disuguaglianze esistenti nell'ambiente sociale da cui traggono i dati. In questa prospettiva, l'intelligenza artificiale viene qualificata come un meccanismo potente di diffusione e consolidamento di pregiudizi strutturali già radicati nella società. In modo alquanto innovativo, quindi, il Comitato collega gli obblighi imposti agli Stati dall'articolo 5 della Convenzione non solo alla trasformazione delle pratiche culturali e sociali tradizionali, ma anche alla governance degli strumenti tecnologici emergenti. In modo esplicito, la Raccomandazione chiede agli Stati di fissare dei codici di condotta e delle linee guida idonee a disciplinare l'incidenza degli stereotipi di genere sull'uso dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali. Quadro che deve essere idoneo, tra l'altro, a promuovere una rappresentazione inclusiva ed egualitaria delle donne nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Dal punto di vista repressivo, poi, la Raccomandazione chiede che siano fissati dei meccanismi di segnalazione e denuncia degli atti di cyber violenza di genere**[18]** ed assicurate indagini rapide ed effettive.

Al punto 54 la Raccomandazione si occupa, poi, dell'ambito familiare ed invita gli Stati, tra le altre misure, a:

(c) Criminalizzare e perseguire in modo adeguato ed efficace tutte le forme di violenza di genere perpetrate nell'ambito familiare, comprese la violenza sessuale coniugale, la violenza domestica e i matrimoni o le unioni precoci e/o forzate.

(d) Predisporre programmi obbligatori, periodici e di qualità di formazione e rafforzamento delle competenze, sensibili alla dimensione di genere e rivolti a magistrati, forze dell'ordine e operatori dei servizi di tutela dei minori, al fine di prevenire e contrastare gli stereotipi di genere prevalenti in ambiti quali il matrimonio, il divorzio, l'assegno di mantenimento, l'affidamento dei figli, la divisione dei beni coniugali, l'accesso all'abitazione e alla proprietà fondiaria, il diritto successorio, la tutela legale, la cittadinanza e la capacità di stipulare contratti.

Che la cultura stereotipata, basata sull'idea di contenimento della donna entro certi "ruoli" che le sarebbero congenitamente propri e riproduttiva di modelli di potere asimmetrici, sia alla base della violenza di genere ed in particolare della violenza domestica è dato ormai statisticamente comprovato**[19]** e scientificamente accettato.

Nella nota concettuale collegata alla Raccomandazione, il Comitato stesso sottolinea come la violenza di genere contro le donne sia uno dei mezzi sociali, politici ed economici fondamentali attraverso i quali vengono perpetuati tanto la posizione subordinata delle donne rispetto agli uomini quanto i loro ruoli stereotipati**[20]**.

La necessità di prevenire e contrastare le rappresentazioni stereotipate della donna, declinata nei ruoli di moglie, madre, lavoratrice, partner o titolare di interessi patrimoniali, chiama direttamente in causa il tema della formazione e della competenza specifica degli attori istituzionali coinvolti nella tutela. Il rafforzamento di tali competenze costituisce infatti una condizione essenziale affinché la donna che denunci una discriminazione o una forma di violenza di genere possa confrontarsi con interlocutori consapevoli e, proprio per questo, capaci di leggere correttamente i fatti e di apprestare risposte adeguate ed effettivamente tutelanti. L'obbligo di contrastare gli stereotipi presuppone, dunque, che ciascuno degli operatori chiamati a intervenire – dall'agente di pubblica sicurezza al pubblico ministero e al giudice penale, dal giudice delle relazioni familiari all'assistente sociale, dallo psicologo incaricato della valutazione delle capacità genitoriali sino agli operatori dei centri antiviolenza – disponga degli strumenti culturali e professionali necessari per riconoscere la dimensione relazionale nella quale i fatti si inscrivono e, in particolare, per verificare se essi siano maturati all'interno di una relazione effettivamente paritaria ovvero in un contesto segnato da asimmetrie di potere.

Tale capacità di lettura richiede, inoltre, che gli interlocutori istituzionali siano consapevoli del costo personale, psicologico, familiare ed economico che la scelta di sottrarsi alla discriminazione ed alla violenza comporta anzitutto per la donna che la subisce. Denunciare la discriminazione o interrompere una relazione violenta può significare dover abbandonare la propria abitazione per mettersi in sicurezza; correre il rischio di perdere il lavoro perché è in tale ambito che la violenza viene agita, magari attraverso discriminazioni ricorrenti; affrontare una condizione di precarietà economica ed avere la forza di ripartire da zero e ricostruire una vita autonoma. A tali conseguenze si aggiunge, spesso con un peso non minore, il timore di non essere creduta e di vedere la propria esperienza riletta attraverso categorie stereotipate: come donna che strumentalizza la denuncia per conseguire vantaggi nella separazione; come madre inadeguata per non aver protetto i figli; come persona inattendibile quando, a distanza di anni, non riesca a riprodurre con assoluta precisione ogni dettaglio della denuncia; o, ancora, come soggetto non collaborativo quando rifiuti percorsi di mediazione o occasioni di confronto con l'autore della discriminazione e della violenza.

È in questa traslazione del giudizio dalla condotta violenta al comportamento della vittima che lo stereotipo manifesta una delle sue forme più insidiose: la donna non è più soltanto il soggetto che chiede tutela, ma diviene essa stessa oggetto di valutazione, chiamata a dimostrare di essersi comportata secondo il modello di vittima, di madre e di donna che l'interlocutore istituzionale ritiene appropriato.

La questione si salda, con ogni evidenza, con un ulteriore profilo affrontato dalla Raccomandazione, che attiene non più soltanto alla capacità degli operatori di riconoscere lo stereotipo, ma alla sua possibile penetrazione nel processo di accertamento e di decisione giudiziaria. Il Comitato CEDAW, al punto 57**[21]**, muove infatti dalla constatazione che gli stereotipi di genere permeano il sistema giudiziario, contribuendo a costruire concezioni precostituite tanto di ciò che debba essere riconosciuto come violenza di genere contro le donne, quanto del modo in cui una donna vittima di tale violenza dovrebbe comportarsi e reagire.

Il passaggio appare particolarmente significativo perché sposta l'attenzione dallo stereotipo come mero pregiudizio individuale allo stereotipo come fattore potenzialmente incidente sul metodo dell'accertamento giudiziario.

Interessanti, quanto alle modalità operative che dovranno essere immaginate per adeguarsi alla Raccomandazione, soprattutto due profili che dovrebbero consentire l'emersione del fenomeno dello stereotipo giudiziario e la valutazione della sua incidenza sulle decisioni assunte. Il Comitato, in particolare, chiede agli Stati per un verso di predisporre iniziative per la raccolta di dati relativi alla presenza e all'incidenza degli stereotipi di genere nel sistema giudiziario, assicurando peraltro il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile; per altro verso di creare appositi meccanismi per la ricezione delle denunce relative a violazioni dei diritti fondate sugli stereotipi di genere, garantendo che queste siano trattate e sottoposte a indagini approfondite e tempestive.

La richiesta di raccogliere dati sulla presenza e sull'incidenza degli stereotipi nel sistema giudiziario rappresenta una sfida particolarmente rilevante. Attualmente, infatti, il fenomeno emerge prevalentemente attraverso il lavoro svolto da specifiche Commissioni**[22]**, o per i rilievi di organismi internazionali di monitoraggio, o in ragione di singole decisioni oggetto di critica dottrinale o di censura da parte delle corti sovranazionali; manca, però un sistema strutturato di monitoraggio. La Raccomandazione sollecita invece la creazione di meccanismi permanenti di raccolta e analisi dei dati, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, al fine di individuare eventuali modelli decisionali discriminatori e valutarne l'impatto sull'effettivo accesso delle donne alla giustizia.

Nell'ultimo Rapporto sull'Italia, di cui si è detto**[23]**, il Comitato aveva già esaminato l'incidenza degli stereotipi sull'accesso alla giustizia. Aveva poi espresso "preoccupazione" per l'uso di linguaggio discriminatorio e per la vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari ed aveva espressamente chiesto il rafforzamento dei programmi rivolti a giudici, pubblici ministeri, avvocati e altri professionisti del settore giuridico in materia di Convenzione, Protocollo opzionale e raccomandazioni generali del Comitato, nonché di pareri espressi dal Comitato sulle comunicazioni individuali e di rapporti d'inchiesta elaborati nell'ambito del Protocollo opzionale. Aveva altrettanto espressamente domandato di affrontare i pregiudizi di genere in ambito giudiziario e prevenire la vittimizzazione secondaria delle donne.

L'incidenza degli stereotipi nel nostro sistema giudiziario e la vittimizzazione secondaria a ciò correlata era, del resto, già stata esaminata in occasione della Comunicazione, n. 148/2019, cui ha fatto seguito l'adozione della decisione CEDAW 148/22**[24]**.

La vicenda muove dalla Comunicazione inoltrata da A.F., cittadina italiana, che lamentava lo stupro realizzato da un carabiniere intervenuto in occasione della sua denuncia per violenza domestica. Secondo la ricostruzione della ricorrente, l'agente approfittò della situazione di vulnerabilità e della fiducia connessa alla propria funzione per aggredirla sessualmente e violentarla. L'agente venne rinviato a giudizio nel 2010. Nel processo furono acquisiti, fra l'altro, i risultati dell'analisi del DNA, la documentazione medica, le comunicazioni telefoniche e le deposizioni di altre donne che avevano descritto comportamenti violenti o aggressivi dell'imputato. La condanna di primo grado a sei anni di reclusione fu integralmente riformata in appello: l'imputato fu assolto, venne accolta la tesi del rapporto consensuale e ravvisata l'illogicità dei comportamenti assunti dalla donna prima e dopo il denunciato stupro. La motivazione valorizzò, contro la credibilità della donna, circostanze quali: a) il non avere segnalato al medico fiscale la presenza in casa del carabiniere che poi avrebbe commesso lo stupro; b) il mancato riferimento all'uso del preservativo; c) l'avere messo da parte le lenzuola in cui era avvenuto il delitto, al fine di comprovarlo; d) l'avere verificato, quando il carabiniere usciva di casa, che non ci fosse nessuno che potesse vederlo; e) l'avere telefonato a due amiche dopo lo stupro. Sulla base di questi elementi i giudici ritennero che la donna avesse ceduto, in un momento di debolezza, alla seduzione del carabiniere. Il giudice d'appello ipotizzò che la ricorrente avesse vissuto un incontro consensuale e fosse poi divenuta vendicativa per essere stata sedotta e abbandonata. Le lesioni furono reinterpretate come conseguenza dell'esuberanza dell'uomo e della sua capacità di seduzione. La Corte di cassazione, con decisione del 19 maggio 2017, dichiarò inammissibile il ricorso della parte civile, ritenendo sostanzialmente logica la motivazione d'appello e non riesaminabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto e di prova.

La comunicazione ravvisava, tra le altre, le seguenti possibili violazioni: compromissione del diritto di accesso alla giustizia a causa di una valutazione stereotipata della credibilità della vittima; discriminazione da parte dell'autorità giudiziaria; mancata adozione di misure di contrasto degli stereotipi di genere nell'attività giudiziaria; vittimizzazione secondaria.

Il Comitato, nel decidere in caso, ha ravvisato per la violazione degli artt. 2, lett. b), c), d) e f), 3, 5 e 15 CEDAW.

Nella decisione il Comitato afferma chiaramente che gli stereotipi di genere assurgono a forma discriminatoria idonea ad incidere sul diritto di accesso alla giustizia ogni qual volta inficiano l'accertamento dei fatti e la valutazione di credibilità delle parti. Il Comitato sottolinea, poi, quanto gli stereotipi di genere possano permeare sia la fase investigativa che quella processuale sino a contribuire a determinare il contenuto della decisione finale, ponendo alla base delle decisioni medesime "convinzioni precostituite e miti"**[25]**. Tale rischio è direttamente connesso alla mancanza, in capo alle istituzioni giudiziarie ed agli altri soggetti istituzionali che svolgono attività a ciò correlate, di capacità e consapevolezza necessarie per affrontare adeguatamente le violazioni dei diritti umani delle donne. Secondo il Comitato, «spesso i giudici adottano criteri rigidi rispetto a ciò che considerano un comportamento appropriato per le donne e penalizzano coloro che non si conformano a tali stereotipi. Gli stereotipi incidono inoltre sulla credibilità riconosciuta alla voce, alle argomentazioni e alle testimonianze delle donne, sia in qualità di parti sia di testimoni. Essi possono indurre i giudici a interpretare erroneamente o ad applicare in modo non corretto la legge».

Per usare la terminologia impiegata dalla Corte di Cassazione citata in premessa, quindi, la decisione stigmatizza l'aver idealizzato la vittima-modello e l'aver tratto delle conclusioni fondate su tale idealizzazione.

La decisione mette in evidenza come il problema degli stereotipi di genere nel processo decisionale non si esaurisca nell'impiego di linguaggi apertamente sessisti o nella formulazione esplicita di giudizi discriminatori. Anche una motivazione formalmente rigorosa, articolata e rispettosa dei canoni argomentativi può infatti risultare condizionata da presupposti stereotipati che operano a un livello più profondo del ragionamento giudiziario. Il rischio si manifesta ogniqualvolta il giudice utilizzi, in modo implicito o non verificato, generalizzazioni sociali per definire ciò che una vittima "autentica" avrebbe dovuto fare, dire o provare in una determinata situazione.

In questa prospettiva, il controllo sullo stereotipo non riguarda soltanto il contenuto delle affermazioni riportate nella decisione, ma investe i criteri mediante i quali vengono costruite le valutazioni di rilevanza, plausibilità e credibilità dei fatti. Occorre interrogarsi sulle premesse culturali che orientano tali valutazioni e verificare se esse trovino fondamento nelle risultanze processuali oppure in modelli ideali di comportamento femminile sedimentati nel contesto sociale. Si pensi, ad esempio, all'aspettativa che una vittima di violenza sessuale sia necessariamente pudica, passiva, immediatamente traumatizzata, coerente in ogni dichiarazione e incapace di assumere condotte razionali o apparentemente contraddittorie dopo l'evento. Sul versante opposto, altrettanto stereotipata è la rappresentazione della donna adulta come soggetto manipolatore, rancoroso o vendicativo, incline a formulare accuse strumentali per tutelare la propria reputazione, regolare conflitti relazionali o ottenere vantaggi personali.

In questi casi il problema non consiste nell'adozione di una conclusione necessariamente errata, bensì nel percorso logico attraverso il quale essa viene raggiunta. Lo stereotipo interviene infatti come criterio occulto di interpretazione delle prove, selezionando quali fatti appaiano significativi, quali comportamenti siano ritenuti credibili e quali versioni meritino fiducia. Ne consegue che la verifica dell'assenza di stereotipi deve riguardare non soltanto l'esito della decisione, ma anche la struttura dell'argomentazione che la sostiene.

È proprio sotto questo profilo che lo stereotipo cessa di essere una mera categoria sociologica e assume rilevanza giuridica. Esso si trasforma in un vizio del ragionamento giudiziario, poiché introduce nel processo decisionale presunzioni fondate su credenze sociali anziché su prove e massime di esperienza empiricamente verificabili. La presenza di tali presupposti compromette la neutralità dell'accertamento dei fatti, incide sul diritto delle parti a una valutazione individualizzata del caso concreto e può tradursi in una forma di discriminazione incompatibile con i principi di uguaglianza, imparzialità della giurisdizione ed effettività della tutela dei diritti fondamentali. Ciò determina conseguenze di vasta portata, ad esempio garantendo impunità agli autori di violazioni dei diritti delle donne o contribuendo a dissuadere le donne dal denunciare la violenza subita. In questa prospettiva, il contrasto agli stereotipi di genere non rappresenta soltanto un obiettivo di politica sociale, ma costituisce una condizione necessaria per garantire la razionalità e la correttezza giuridica del processo decisionale.

La riscontrata violazione ha portato il Comitato a raccomandare l'adozione di misure individuali **[26]** e strutturali. Tra queste, rilevano: la celere trattazione dei procedimenti per reati sessuali; la formazione regolare di magistrati, avvocati, forze dell'ordine e personale sanitario sulla CEDAW,

sulla violenza di genere e sugli stereotipi giudiziari; l'analisi sistematica delle decisioni e delle tendenze della giurisprudenza; la predisposizione di strumenti per denunciare e correggere singoli episodi di stereotipizzazione; il rafforzamento dei meccanismi di controllo; una disciplina della violenza sessuale imperniata sul consenso, anziché sulla dimostrazione della forza o della resistenza; qualora il consenso sia dedotto dalla difesa, l'imposizione all'imputato dell'onere di fornire elementi a sostegno della ragionevole convinzione che fosse stato prestato un consenso affermativo.

6. Conclusioni

La reiterazione di tali richiami, resi in egual misura con riferimento al settore civile**[27]** ed a quello penale**[28]**, conferma la persistenza, anche nell'esperienza giudiziaria italiana, di difficoltà nelle modalità di trattazione, gestione e definizione dei procedimenti in cui vi siano allegazioni di violenza di genere. Tanti, per vero, gli operatori nazionali ed internazionali più che qualificati che richiedono anche all'Italia, ormai da tempo, l'adozione di misure conformi a quelle richiamate nella Raccomandazione n. 41 e nella decisione CEDAW 141/22. I più recenti interventi normativi adottati dal nostro legislatore**[29]** sembrano aver definitivamente accolto molti degli inviti resi in tal senso e lasciano ben sperare.

La Raccomandazione n. 41, ad avviso di chi scrive, chiede uno sforzo ulteriore agli attori della giurisdizione, esigendo in modo esplicito che il contrasto agli stereotipi di genere sia portato dentro il metodo della decisione giudiziaria. Rimarcandone la portata sistemica, la Raccomandazione ci pone definitivamente di fronte alla necessità di riconoscere allo stereotipo la dignità di categoria cognitiva capace di penetrare nei processi di conoscenza e di condizionare, anche in modo inconsapevole, l'accertamento giudiziario. Ci chiede di riconoscere che lo stereotipo non rileva soltanto quando affiora esplicitamente nel linguaggio della decisione, ma anche, e soprattutto, quando opera più silenziosamente nella selezione dei fatti ritenuti significativi, nella loro interpretazione, nella valutazione della prova e nell'attribuzione di credibilità alle diverse narrazioni processuali.

È in questa dimensione che acquistano rilievo, tanto in ambito civile quanto in ambito penale, le aspettative circa il comportamento della vittima di violenza di genere: il significato attribuito alla mancata o tardiva denuncia, alla prosecuzione o alla ripresa della relazione con l'autore della violenza, all'esistenza di una conflittualità familiare, all'eventuale ambivalenza dei comportamenti della vittima, al rifiuto di consentire la prosecuzione degli incontri tra il genitore

violento e i figli o, ancora, alle modalità stesse attraverso le quali la violenza viene narrata nel processo. Condotte che possono trovare spiegazione proprio nelle dinamiche della violenza e che invece rischiano, se lette attraverso categorie stereotipate, di essere reinterpretate come indici di inattendibilità, esasperazione del conflitto, scarsa cooperazione genitoriale o strumentalizzazione della denuncia.

Lo stereotipo diviene così un problema che investe il metodo stesso dell'accertamento giudiziario e, attraverso di esso, l'imparzialità e l'effettività della tutela giurisdizionale. La sfida posta dalla Raccomandazione n. 41 consiste, allora, nel portare il contrasto agli stereotipi dentro il metodo della decisione giudiziaria. Non basta espungere dalla motivazione gli stereotipi manifesti, se questi continuano ad operare nelle categorie attraverso le quali si selezionano i fatti, si valutano le prove, si misura la credibilità e si attribuisce significato alle condotte. È in questa capacità di incidere sulla costruzione giudiziaria del fatto che lo stereotipo rivela la sua piena rilevanza giuridica e pone, in ultima analisi, una questione di uguaglianza, imparzialità ed effettività della giurisdizione. Interrogarsi sugli stereotipi significa, in questa prospettiva, interrogarsi sulla qualità stessa dell'accertamento giudiziario e sulle condizioni necessarie perché la giurisdizione possa essere non soltanto formalmente imparziale, ma concretamente capace di assicurare uguaglianza e tutela effettiva dei diritti fondamentali.

---

[1] Si trattava del Laboratorio di Strasburgo sulla violenza di genere, svolto nella sede di Napoli, Castel Capuano, nelle date 30 settembre e 1° ottobre 2026.

[2] Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 5234 del 03/03/2022.

[3] Nello scritto **Stereotipi e pregiudizi di genere | Giustizia Insieme** le magistrate Sara Posa e Lucia Spirito riportano l'arringa pronunciata nel 1978 dall'Avv. Tina Lagostena Bassi in un processo per violenza sessuale:

> «La difesa è sacra ed inviolabile, è vero. Ma nessuno di noi avvocati – e qui parlo come avvocato – si sognerebbe d'impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe nel caso di quattro rapinatori che con

> la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, i beni patrimoniali sicuri da difendere, ebbene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori: "Vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere un po' è un usuraio, che specula, che guadagna, che evade le tasse!". Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto [...]. Ed allora io mi chiedo, perché se invece che quattro oggetti d'oro, l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante: il processo alla donna. La vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano più denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella, secondo me è umiliare una donna venire qui a dire "non è una puttana". Una donna ha il diritto di essere quello che vuole, e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l'accusatore di un certo modo di fare processi per violenza, ed è una cosa diversa».

[4]In ambito penale, tanti sono gli esempi. Basti pensare ai numerosi casi in cui a fronte di denunce di maltrattamenti o di violenze di diversa tipologia – psicologica, economica, fisica, sessuale – la condotta dell'uomo asseritamente violento viene giustificata "degradando" la violenza a mero dissidio coniugale, privo di rilevanza penale. Modus operandi a più riprese stigmatizzato dalla Corte di Cassazione. Tra le altre si veda ad esempio Sez. VI, sentenza 3 luglio 2023 n. 37978/23 che ha, in modo quanto mai puntuale, precisato quanto segue:

> «Il delitto di maltrattamenti è stato illogicamente scambiato dalla sentenza impugnata con le liti familiari sebbene la linea distintiva tra detti comportamenti sia chiara e marcata: si consuma il primo quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza o

> dell'offesa; mentre ricorrono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, su un piano di riconoscimento e di accettazione reciproca del diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista».

Sul piano sovranazionale si rinvia alla condanna recentemente resa nei confronti dell'Italia dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso **SCUDERONI v. ITALY – [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice** del 23.09.2025, in cui la Corte ha stigmatizzato

> «nel trattamento giudiziario delle violenze coniugali, il persistere di stereotipi pregiudizievoli, che si traduce in particolare in una tendenza sistematica, in primo luogo, a ridurre le violenze all'interno della coppia al rango di semplici "conflitti" e, in tal modo, a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il diverso potere generato dalla violenza stessa; in secondo luogo, ad aderire a rappresentazioni stereotipate che presentano le relazioni intime come necessariamente strutturate attorno a rapporti di sopraffazione/sottomissione; e, in terzo luogo, a presumere automaticamente che la vittima, se è all'origine della separazione, cerchi di vendicarsi, di ottenere un risarcimento o di punire il partner. La Corte osserva che tutte le constatazioni di cui sopra valgono per il caso in esame; con il loro approccio, le autorità italiane, in particolare i tribunali, hanno ignorato la dinamica complessa della violenza domestica».

Ancora, nel caso **UBEDA AND OTHERS v. ITALY** del 2 Luglio 2026 la Corte Europa dei Diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione degli articoli 3 ed 8 della Convenzione stigmatizzando la condotta del Pubblico Ministero che aveva fondato la richiesta di archiviazione della denuncia per violenza sessuale resa dalla ricorrente nei confronti del compagno, sulla base dell'assunto secondo cui fosse «normale per un uomo dover superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tende a manifestare quando è stanca per le fatiche della vita quotidiana e l'uomo le fa delle avances sessuali».

In ambito civile gli stereotipi incidono nei procedimenti di separazione, ogni qual volta sentiamo dire che la denuncia resa nei confronti del marito/compagno è strumentale rispetto ai vantaggi ottenibili; o, ancora, ogni qual volta la giurisdizione tende ad "ignorare" (per come a più riprese detto dal GREVIO, l'organismo indipendente responsabile del monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati contraenti, che al paragrafo 183 del primo rapporto sull'Italia ha sottolineato che «i tribunali civili [...] non solo non riuscivano a individuare episodi di violenza, ma tendevano anche a ignorarli») le allegazioni di violenza domestica rese in seno ai procedimenti. O, ancora, ogni qual volta pur a fronte di prove solide di condotte di violenza domestica, ci limitiamo a pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito violento, senza però spingerci a chiamare le cose con il proprio nome, a parlare apertamente di violazione di diritti fondamentali della persona, di lesione di diritti umani, di perpetrazione di modelli di dominio dell'uomo sulla donna vecchi di millenni ma adesso maggiormente esposti ad una lettura auspicabilmente più consapevole.

[5] Ciò accade ogni qual volta, ad esempio, non riconoscendo le allegazioni di violenza domestica, assumiamo delle decisioni sulla custodia della prole senza tener conto del vissuto di violenza, in palese violazione, peraltro del chiaro contenuto dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Sul punto si rinvia a Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 4595/2025 nonché, ancora, alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo citate in nota 4. Si veda inoltre **la sentenza Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel caso I.M. ed altri contro Italia**, in cui è stata riconosciuta la violazione del diritto dei minori alla tutela della loro vita familiare per aver consentito incontri protetti con il padre violento in modalità inidonee a tutelare il loro benessere psicofisico. La decisione è altrettanto interessante in relazione alla riscontrata violazione del diritto della madre dei minori alla tutela della sua vita familiare, fondata sulla ravvisata assenza di proporzionalità del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della donna che si era rifiutata di continuare ad accompagnare i suoi figli agli

incontri protetti con il padre, incontri ritenuti tanto dalla madre quanto dai servizi sociali, non sicuri e contrari al miglior interesse dei minori.

[6] Come avviene quando in sede processuale la vittima è sottoposta a vittimizzazione secondaria. Sul punto, ancora, **SCUDERONI v. ITALY – [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice**, **UBEDA AND OTHERS v. ITALY** ma anche **J.L. v. ITALY – [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice**. Moltissime le pronounce rese sul punto dalla Corte di Cassazione. Si segnalano, tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. VI, 15 dicembre 2025, n. 40216; Sez. VI, 12 novembre 2022 n. 12066/23.

[7] La CEDAW (adottata nel 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata in Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132) costituisce il primo trattato internazionale che si occupa in modo organico di tutela dei diritti delle donne ed è spesso descritta come una vera e propria carta internazionale dei diritti delle donne. Composta da un preambolo e da 30 articoli, essa definisce che cosa costituisce una discriminazione nei confronti delle donne e stabilisce un programma d'azione per gli Stati aderenti volto a eliminare tale discriminazione.

La Convenzione definisce la discriminazione nei confronti delle donne come

> «qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e in condizioni di uguaglianza con gli uomini, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei campi politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro settore».

Accettando la Convenzione, gli Stati si impegnano a condannare la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme ed a perseguire una politica volta all'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne mediante, tra le altre, le seguenti azioni:

inserire il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne nelle proprie costituzioni nazionali o in altra legislazione appropriata, qualora non vi sia già incorporato, e garantire, mediante la legge e altri mezzi adeguati, l'effettiva realizzazione di tale principio;
adottare misure legislative e di altra natura appropriate, comprese, ove opportuno, sanzioni, che vietino ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne;
assicurare la tutela giuridica dei diritti delle donne su base di uguaglianza con gli uomini e garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti e le altre istituzioni pubbliche, una protezione effettiva delle donne contro qualsiasi atto discriminatorio;
astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti delle donne e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano conformemente a tale obbligo;
adottare tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa;
adottare tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per modificare o abrogare le leggi, i regolamenti, le consuetudini e le pratiche esistenti che costituiscano una discriminazione nei confronti delle donne;
abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscano una discriminazione nei confronti delle donne.

La Convenzione costituisce la base giuridica internazionale per la realizzazione dell'uguaglianza tra donne e uomini, garantendo alle donne pari accesso e pari opportunità nella vita politica e pubblica, compreso il diritto di voto e di eleggibilità, nonché nei settori dell'istruzione, della salute e del lavoro. Gli Stati aderenti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate, comprese misure legislative e speciali temporanee, affinché le donne possano godere pienamente di tutti i loro diritti umani e delle libertà fondamentali.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha poi adottato in data 6 ottobre 1999 un Protocollo opzionale alla Convenzione, firmato dall'Italia il 10 dicembre 1999 ed entrato in vigore per l'Italia il 22 dicembre 2000. Il Protocollo, nell'attribuire al Comitato la competenza a ricevere e prendere in esame comunicazioni su eventuali violazioni della Convenzione, perfeziona il sistema di controllo, monitoraggio e garanzia dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dagli Stati parti della Convenzione.

Il Protocollo articola il controllo del Comitato secondo due distinti meccanismi. Il primo è quello delle **comunicazioni individuali**, disciplinato dagli artt. 1-7, attraverso il quale individui o gruppi di individui che lamentino la violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione possono, ricorrendone le condizioni di ricevibilità e, in particolare, dopo l'esaurimento dei rimedi interni disponibili, sottoporre il caso al Comitato. A conclusione dell'esame, il Comitato trasmette allo Stato interessato le proprie *views*, unitamente alle eventuali recommendations. Le *views*, non hanno efficacia assimilabile alle sentenze rese da Tribunali internazionali, né comportano l'irrogazione di pene o sanzioni pecuniarie: hanno, piuttosto un'efficacia persuasiva connessa ad una competenza internazionale espressamente riconosciuta dallo Stato mediante la ratifica del Protocollo e sono strettamente collegate all'obbligo dello Stato parte di dare attuazione in buona fede agli obblighi derivanti dalla Convenzione. In assenza di poteri sanzionatori, la funzione del sistema CEDAW assume quindi una dimensione riparatoria, preventiva e, soprattutto, trasformativa, coerente con l'obiettivo della Convenzione di conseguire un'eguaglianza non meramente formale, bensì effettiva e sostanziale. Nello stesso Protocollo sono peraltro inseriti dei meccanismi di *follow-up*, attraverso i quali il Comitato può richiedere allo Stato di riferire sulle misure adottate in risposta alle proprie determinazioni: ciò a rafforzamento dell'efficacia persuasiva dello strumento.

Il secondo meccanismo è poi costituito dalla **procedura d'inchiesta** prevista dagli artt. 8 e 9, che può essere attivata quando il Comitato riceva informazioni attendibili che indichino violazioni gravi o sistematiche dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Al momento dell'adesione al Protocollo, gli Stati possono scegliere se escludere il meccanismo d'inchiesta di cui agli articoli 8 e 9: non risulta che l'Italia abbia optato per questa esclusione. Nel caso in cui all'esito dell'inchiesta vengano accertate violazioni aventi rilevanza strutturale (quali la persistenza di stereotipi di genere nelle norme, nelle prassi amministrative o nell'attività giudiziaria) il Comitato può richiedere l'adozione di misure generali, legislative, amministrative, formative o di modifica delle prassi istituzionali, necessarie a prevenire la reiterazione della discriminazione.

[8] L'art. 17 della Convenzione prevede l'istituzione di un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, con il compito di esaminare i progressi realizzati nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa assunti da parte degli Stati contraenti. Il Comitato ha il compito di monitorare l'attuazione della Convenzione attraverso l'esame dei rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a presentare.

L'ultimo rapporto reso nei confronti dell'Italia (**Osservazioni Conclusive del Comitato CEDAW – Comitato Interministeriale per i Diritti Umani CIDU**) è stato esaminato dal Comitato il 1 febbraio 2024. Il Comitato ha riconosciuto i progressi compiuti dal legislatore e dalle istituzioni nazionali nel rafforzamento del quadro normativo e delle politiche di uguaglianza di genere. In particolare, sono state positivamente valutate l'adozione della legge n. 168/2023 in materia di contrasto alla violenza contro le donne, gli interventi normativi introdotti con le leggi n. 53/2022 e n. 69/2019 ("Codice Rosso"), nonché l'attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

Al tempo stesso, il Comitato ha espresso preoccupazione per il persistere di significative disparità territoriali nell'accesso ai servizi sociali, sanitari e di sostegno destinati alle donne e alle vittime di violenza, rilevando una forte disomogeneità tra le diverse regioni del Paese. Ulteriori criticità sono state individuate nella persistente diffusione di stereotipi di genere e atteggiamenti sessisti, che continuano a manifestarsi sia a livello sociale sia nell'ambito delle istituzioni pubbliche, nonostante le iniziative adottate per contrastarne la diffusione nei mezzi di comunicazione. Il Comitato ha espresso «preoccupazione per l''uso di un linguaggio discriminatorio e la vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari» ed ha raccomandato di rafforzare «i programmi di sviluppo delle *capacities* di giudici, pubblici ministeri, avvocati e degli altri operatori del diritto con riguardo alla Convenzione, al Protocollo opzionale, alle Raccomandazioni Generali del Comitato ed i suoi pareri concernenti le comunicazioni individuali ed i rapporti di inchiesta, ai sensi del Protocollo opzionale, e trattare i pregiudizi

giudiziari di genere e prevenire la vittimizzazione secondaria nei confronti delle donne» (cfr. il paragrafo 15 delle Osservazioni). Sempre in relazione agli stereotipi di genere, il Comitato ha espresso preoccupazione in relazione:

- alla persistenza del sessismo e degli stereotipi di genere, a livello sociale e istituzionale, e la mancanza di informazioni sull'applicazione delle sanzioni (paragrafi 25 e 26);
- alla persistenza degli stereotipi di genere nei libri di testo e la mancanza di un sistematico sviluppo delle *capacities* degli insegnanti sui diritti delle donne e sull'uguaglianza di genere nonché alla mancanza di un'educazione obbligatoria, completa e adeguata all'età, sulla salute e sui diritti sessuali e riproduttivi a tutti i livelli di istruzione; (paragrafo 35);
- alla mancanza di misure per affrontare gli stereotipi di genere, che dissuadono i padri dal partecipare alle responsabilità genitoriali (paragrafo 37).

[9] Consultabile al link **CEDAW/C/GC/41: CEDAW General Recommendation No. 41 on Dismantling Gender Stereotypes, Prejudices, and Stigma and the Unequal Power Relations that Sustain them – Advance unedited version | OHCHR**.

[10] Articolo 5 CEDAW:

Gli Stati Parte adottano tutte le misure appropriate:

> per modificare i modelli socioculturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di eliminare i pregiudizi e le pratiche consuetudinarie, nonché ogni altra pratica fondata sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi oppure su ruoli stereotipati attribuiti agli uomini e alle donne;
> per garantire che l'educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità quale funzione sociale e il riconoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell'educazione e nello sviluppo dei propri figli, fermo restando che l'interesse superiore del minore costituisce, in ogni caso, la considerazione preminente.

[11] Articolo 10 lett. c) CEDAW:

Gli Stati Parte adottano tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di garantire loro pari diritti rispetto agli uomini nel campo dell'istruzione e, in particolare, per assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra uomini e donne:

[…]

(c) l'eliminazione di qualsiasi concezione stereotipata dei ruoli maschili e femminili a tutti i livelli e in tutte le forme di istruzione, promuovendo la coeducazione e altre tipologie educative idonee a conseguire tale obiettivo e, in particolare, mediante la revisione dei libri di testo e dei programmi scolastici e l'adeguamento dei metodi di insegnamento.

[12] Consultabile al seguente link **CEDAW/C/GC/41: CEDAW General Recommendation No. 41 on Dismantling Gender Stereotypes, Prejudices, and Stigma and the Unequal Power Relations that Sustain them – Advance unedited version | OHCHR**.

[13] Sul punto la nota concettuale così si esprime (traduzione non ufficiale):

> «Gli stereotipi di genere sono, nella maggior parte dei casi, le cause profonde della discriminazione subita da donne e ragazze e sono perpetuati da attori statali e non statali, quali i mezzi di comunicazione, le imprese e le nuove forme di tecnologia. Essi si fondano su idee, atteggiamenti e sistemi di credenze, nonché su sistemi patriarcali che, in misura diversa, persistono in tutte le società. Di conseguenza, gli stereotipi di genere sono diffusi in tutte le culture e in tutti i settori della società e dimostrano una notevole resistenza al cambiamento nel tempo. Non sono tuttavia immutabili e spesso si modificano parallelamente agli sviluppi sociali, politici, economici e religiosi, o a una combinazione di tali fattori, all'interno delle società».

Ancora, la nota concettuale sottolinea

> «il carattere profondamente radicato di tali pratiche, riconducendone l'esistenza ad atteggiamenti sociali prevalenti che considerano le donne e le ragazze inferiori agli uomini e ai ragazzi sulla base di ruoli stereotipati. Le cause multidimensionali di queste pratiche dannose comprendono ruoli stereotipati fondati sul sesso e sul genere, nonché la presunta superiorità o inferiorità dei due sessi, tra gli altri fattori. Entrambi i Comitati sostengono che

> affrontare tali cause sistemiche e strutturali sia fondamentale per trasformare le pratiche dannose tradizionali, quelle che riemergono e quelle di nuova comparsa. In sostanza, entrambi sottolineano che le pratiche dannose sono fenomeni multidimensionali e comprendono ruoli stereotipati fondati sul sesso e sul genere. Il Comitato ha affermato che è indispensabile che gli Stati parti modifichino o trasformino gli «stereotipi di genere dannosi» ed «eliminino la stereotipizzazione di genere illecita». Questi stereotipi ostacolano l'uguaglianza e la dignità delle donne e conducono alla discriminazione, a pratiche dannose e alla violenza nei loro confronti».

[14] In uno studio pubblicato dall'ISTAT nel 2023 in relazione allo stereotipo secondo cui la donna trova realizzazione solo nella cura della casa e della famigli e le responsabilità domestiche come cucinare, pulire o prendersi cura dei figli sono compiti esclusivamente femminili, è stato rilevato quanto segue:

> «Questo stereotipo trova consenso presso il 24,9% degli intervistati (30,4% dei maschi e 19,2% delle femmine), a testimonianza di quanto possa essere lungo il cammino che sfata questo pregiudizio presso le donne stesse. Al crescere dell'età diventa progressivamente meno condivisa l'idea che gli uomini siano meno adatti alle faccende domestiche (27,6%, 25,8% e 21,8% l'accordo nelle tre classi di età considerate, 11-13, 14-16, 17 anni e più). Se si ha una madre laureata il grado di accordo è minore (22,5%)».

Per un panorama più completo sugli stereotipi di genere e la loro incidenza nella nostra società si rinvia a **Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza: il punto di vista di ragazze e ragazzi – Istat**.

[15] Ai punti 43 e seguenti, la Raccomandazione prevede quanto segue (traduzione non ufficiale).

A. Livello esecutivo

43. I funzionari del potere esecutivo agiscono frequentemente, o omettono di agire, sulla base di stereotipi di genere. Spesso adottano decisioni o rilasciano dichiarazioni pubbliche discriminatorie nei confronti delle donne e che negano loro la possibilità di compiere liberamente le proprie scelte, sulla base di stereotipi di genere. Gli Stati parti devono vietare le pratiche istituzionali, le condotte e i discorsi dei funzionari pubblici fondati su stereotipi di genere.

Il potere esecutivo deve garantire che le politiche, i regolamenti, i programmi, le procedure amministrative e le strutture istituzionali siano concepiti in modo da contrastare tempestivamente e in maniera globale gli stereotipi di genere prevalenti, assicurando, tra l'altro, un'adeguata rappresentanza delle donne nelle posizioni di leadership. Gli Stati parti dovrebbero inoltre adottare misure istituzionali volte a contrastare gli stereotipi di genere e i fattori che contribuiscono alla loro diffusione, destinando a tali misure risorse di bilancio adeguate.

B. Livello legislativo

44. Molte leggi e norme si fondano sull'idea che le donne non siano in grado di prendere decisioni autonomamente. Le Costituzioni, le leggi e le politiche spesso discriminano le donne o negano loro la piena capacità giuridica e la parità dei diritti. I codici penali spesso criminalizzano i comportamenti delle donne e degli uomini sulla base di aspettative stereotipate relative ai ruoli di genere.

Gli Stati parti devono procedere a una revisione della legislazione e delle politiche nazionali e abrogare quelle che si fondano sugli stereotipi di genere, li applicano, li avallano o li perpetuano. I legislatori devono inoltre astenersi dal considerare le donne come un gruppo omogeneo e tenere conto delle loro molteplici identità e della loro diversità.

C. Livello giudiziario e delle autorità preposte all'applicazione della legge

45. Gli stereotipi di genere sono ampiamente diffusi all'interno dei sistemi giudiziari. Ciò riguarda sia i magistrati sia gli altri soggetti che operano nell'ambito del sistema giudiziario, i quali spesso applicano, rafforzano e perpetuano stereotipi di genere nei procedimenti civili, penali, di diritto di famiglia, amministrativi e di diritto consuetudinario.

Attraverso le proprie azioni o omissioni, tali soggetti alimentano la sfiducia nei confronti delle donne che agiscono in giudizio o che sono chiamate a rispondere in un procedimento, delle donne in conflitto con la legge e delle vittime. Inoltre, prendono in considerazione caratteristiche personali considerate disdicevoli al fine di attribuire alle donne la responsabilità dei fatti e screditarle. I pregiudizi di genere in ambito giudiziario costituiscono un ostacolo all'accesso delle donne a una giustizia libera da discriminazioni.

46. Nei procedimenti giudiziari e nell'interpretazione della legislazione si riflettono spesso presupposti fondati sul genere, anziché i fatti e gli elementi di prova pertinenti. Tali presupposti sono frequentemente presenti nella fase della denuncia, nella raccolta delle prove, nelle indagini, nel processo e nella determinazione della pena.

Gli stereotipi di genere tendono a influenzare il valore probatorio e la credibilità attribuiti alle testimonianze e alle argomentazioni delle donne nel corso dei procedimenti giudiziari. Talvolta, anche il ricorso ad argomentazioni fondate sulla difesa culturale, unitamente a interpretazioni insensibili alle questioni di genere, contribuisce a perpetuare giuridicamente giudizi di valore stereotipati e dannosi.

Il Comitato richiama inoltre l'attenzione sugli stereotipi di genere che incidono negativamente sul trattamento giudiziario dei casi riguardanti donne in conflitto con la legge e donne detenute.

Le autorità preposte all'applicazione della legge, comprese le forze di polizia, possono maltrattare, colpevolizzare e vittimizzare nuovamente le donne quando denunciano episodi di violenza di genere o altri reati, a causa delle concezioni ancora diffuse circa la posizione

subordinata delle donne.

Le leggi processuali, le norme, i protocolli, le linee guida e i meccanismi di responsabilizzazione devono garantire che i funzionari della giustizia e le autorità preposte all'applicazione della legge dispongano degli strumenti necessari per individuare, riconoscere, contestare e smantellare le convinzioni che colpevolizzano le vittime e gli altri stereotipi riguardanti le donne.

D. Soggetti non statali

47. Ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, gli Stati parti dovrebbero agire tempestivamente e con continuità nell'adozione di misure volte a eliminare gli stereotipi di genere, i pregiudizi e le pratiche promossi da soggetti non statali.

Gli stereotipi di genere sono frequentemente presenti e influenzano l'operato di numerosi soggetti non statali, tra cui la famiglia, le imprese, le società, i mezzi di comunicazione, le istituzioni religiose ed educative, i luoghi di lavoro, il settore dell'intelligenza artificiale e lo spazio digitale, nonché le piattaforme di social media dotate di una notevole influenza, tra gli altri.

Gli Stati parti dovrebbero vigilare sulle attività di tali soggetti non statali e regolamentarle, imponendo loro di istituire efficaci meccanismi di autoregolamentazione finalizzati all'eliminazione degli stereotipi di genere attraverso i servizi e le piattaforme da essi offerti.

Gli Stati parti possono promuovere alleanze e forme di collaborazione con tutti questi soggetti non statali al fine di individuare, riconoscere e contestare gli stereotipi, nonché sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di eliminarli in quanto forme di discriminazione nei confronti delle donne e fattori che contribuiscono alla loro perpetuazione».

[16] Nell'ultimo Rapporto sull'Italia – su cui si rinvia a quanto detto in nota n. 8 – il Comitato aveva raccomandato di intensificare il ricorso a misure speciali temporanee, comprese le quote e

i sistemi di parità, di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla natura non discriminatoria delle misure speciali temporanee, di fornire attività di formazione e sviluppo delle competenze ai funzionari pubblici sul loro utilizzo e di raccogliere sistematicamente dati sul loro impatto. Aveva raccomandato altresì all'Italia di garantire la rigorosa applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del, noto come codice delle pari opportunità, e di innalzare dal 33% al 50% la quota minima prevista per l'assunzione delle donne nella pubblica amministrazione, al fine di raggiungere la parità entro il 2030.

[17] Tra le misure indicate dal Comitato figurano la revisione del quadro normativo e istituzionale, la riforma delle politiche pubbliche, la formazione e la sensibilizzazione, nonché l'elaborazione di linee guida e protocolli specifici. A ciò si aggiungono il sostegno alla ricerca e il coinvolgimento delle comunità nei processi di trasformazione culturale. Particolare rilievo assumono, infine, le misure speciali, anche di carattere finanziario e mediante l'introduzione di quote, volte a promuovere la rappresentanza femminile e a garantire che i criteri di parità orientino i processi di selezione e progressione professionale, favorendo l'accesso delle donne ai settori in cui risultano sottorappresentate.

[18] La rilevanza della dimensione digitale nella tutela dei diritti delle donne trova una prima conferma già nella Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che riconosce espressamente la violenza online come manifestazione della violenza di genere. La direttiva muove dalla consapevolezza che gli spazi digitali possano amplificare stereotipi e disuguaglianze di genere, compromettendo la dignità, la sicurezza e la piena partecipazione delle donne alla vita pubblica. In tale prospettiva, la tutela contro la cyber violenza assume una funzione essenziale per garantire l'effettiva uguaglianza sostanziale e la protezione dei diritti fondamentali nell'ambiente digitale. In particolare, gli articoli 5-8 della Direttiva impongono agli Stati membri di criminalizzare specifiche condotte commesse mediante tecnologie digitali, tra cui la diffusione non consensuale di materiale intimo, il cyberstalking,, la

condivisione non autorizzata di immagini manipolate mediante tecnologie digitali (deepfake) le molestie online e l'incitamento all'odio o alla violenza fondati sul genere. La direttiva affianca alla risposta penale misure di prevenzione, protezione e assistenza alle vittime, riconoscendo che le tecnologie digitali possono costituire un veicolo di perpetuazione degli stereotipi e delle disuguaglianze di genere. Le disposizioni citate costituiscono il primo nucleo organico di incriminazioni armonizzate a livello dell'Unione europea specificamente dedicate alla cyber violenza di genere.

[19] Si rinvia al riguardo **alle rilevazioni statistiche svolte da Eurostat**. Interessante altresì l'esame dello **studio statistico commissionato da Unione Europea e Consiglio d'Europa alla FRA, Agenzia Europa dei diritti Fondamentali**. Numerose informazioni anche sull'incidenza statistica del fenomeno possono essere acquisite consultando **la pagina del Consiglio d'Europa dedicata alla violenza domestica e di genere**.

Secondo un'indagine pubblicata nel 2021 da WeWorld meno del 40% delle donne intervistate è consapevole di aver subito almeno una volta nella vita una qualche forma di molestia. **1 donna su 3 non riconosce le forme più subdole delle molestie: i risultati della nostra indagine "La cultura della violenza" – WeWorld**

[20] Per un approfondimento sul tema degli stereotipi di genere dannosi e fondati su concezioni errate in relazione alla violenza di genere si rinvia alle Osservazioni conclusive fornite dal Comitato nell'ambito del Protocollo opzionale e nelle Raccomandazioni generali, in particolare nelle Raccomandazioni generali n. 19 e n. 35.

[21] Al punto 57 viene esaminato il profilo relativo all'accesso alla giustizia, raccomandando agli Stati di (traduzione non ufficiale):

(a) Garantire che tutti i sistemi e gli strumenti di giustizia – compresi quelli operanti in ambito civile, penale, amministrativo, familiare e consuetudinario – siano adeguati ed efficaci nella

gestione dei reclami e delle denunce relative a violazioni fondate sugli stereotipi di genere, attraverso l'adozione delle seguenti misure:

(i) Predisporre programmi obbligatori, periodici e di qualità, adeguatamente finanziati e sensibili alla dimensione di genere, finalizzati alla formazione e al rafforzamento delle competenze di tutti gli operatori del settore della giustizia, compresi coloro che operano nell'ambito della giustizia civile, penale, familiare, amministrativa e consuetudinaria;

(ii) Elaborare linee guida e protocolli specifici in materia di stereotipi di genere e di trattazione dei procedimenti riguardanti la discriminazione nei confronti delle donne e la violenza di genere;

(iii) Promuovere attività di valutazione volte a individuare e riconoscere le forme di discriminazione intersezionale e gli stereotipi di genere che incidono sulle donne caratterizzate da identità molteplici, prestando particolare attenzione agli stereotipi che possono condizionarle nella qualità di denuncianti, ricorrenti o testimoni, nonché nei ruoli di imputate o vittime;

(iv) Istituire appositi meccanismi per la ricezione delle denunce relative a violazioni dei diritti fondate sugli stereotipi di genere, garantendo che queste siano trattate e sottoposte a indagini approfondite e tempestive.

(b) Promuovere programmi di formazione e rafforzamento delle competenze incentrati sulle conseguenze della discriminazione intersezionale e degli stereotipi di genere sulle donne caratterizzate da identità molteplici, nonché sulle particolari esigenze di tutela e attenzione da considerare nella trattazione dei procedimenti e delle questioni che le riguardano.

(c) Predisporre iniziative per la raccolta di dati relativi alla presenza e all'incidenza degli stereotipi di genere nel sistema giudiziario, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle donne caratterizzate da identità molteplici.

[22] Si pensi, ad esempio, al **lavoro svolto Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere che ha pubblicato la sua relazione in data 20 aprile 2022**.

[23] Si veda nota n. 8.

[24] Sul punto si rinvia al commento della magistrata Paola di Nicola Travaglini, **Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2022 – il caso A.F. contro Italia davanti al comitato Cedaw**, in «Sistema Penale», 29 luglio 2022.

[25] Quanto alle forme di discriminazione diretta e indiretta, si rinvia al paragrafo 16 della Raccomandazione generale n. 28 (2010), relativa agli obblighi fondamentali degli Stati parti ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.

[26] Il Comitato raccomanda di riconoscere alla vittima il danno morale, sociale ed economico subito ed accordarle un risarcimento adeguato e proporzionato alla gravità delle violazioni, considerando la particolare gravità derivante dal fatto che la violenza denunciata era stata commessa da un appartenente alle forze dell'ordine.

[27] Sul punto, oltre alle indicazioni fornite dalla CEDAW nel monitoraggio dell'Italia e già riportate nelle note precedenti, non può non richiamarsi nuovamente il GREVIO che, come noto, redige e pubblica rapporti di valutazione sulle misure legislative e di altro tipo adottate dalle parti per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. Nel suo **rapporto sull'Italia adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020**, ha sostenuto che alcuni tribunali civili «non solo non riescono a individuare i casi di violenza, ma tendono a ignorarli», precisando inoltre che in alcuni casi la disciplina del codice civile in materia di affidamento si ritorce contro le madri che tentano di proteggere i loro figli denunciando la violenza subita, esponendo le madri a vittimizzazione secondaria. Il GREVIO ha quindi notato "con estrema preoccupazione" la diffusa prassi dei tribunali civili di considerare una donna che

solleva la problematica della violenza domestica quale elemento utile per non partecipare agli incontri e opporsi all'affidamento o alle visite, come un genitore non collaborante e quindi una madre inadatta che merita di essere sanzionata. In ambito nazionale non più lusinghiere sono le considerazioni espresse all'interno della **Relazione pubblicata in data 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere**, secondo cui (pag. 94 e seguenti)

> «Le indagini svolte presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni hanno evidenziato la presenza delle criticità già segnalate dagli osservatori internazionali come il GREVIO e, sul piano nazionale, dal Consiglio superiore della magistratura. Nella maggior parte dei procedimenti analizzati, sia presso il tribunali ordinari che per i minorenni, non emerge una specifica attenzione al tema della violenza domestica, anche in presenza di allegazioni di parte in merito all'esistenza di condotte violente, e in alcuni casi persino in presenza di provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti penali (misure cautelari che dispongono ordini di allontanamento o divieti di avvicinamento; ordinanze di rinvio a giudizio; sentenze penali di condanna emesse in primo grado). Nessuna specifica istruttoria viene compiuta per verificare se, in concreto, le condotte violente descritte dalla donna negli atti di causa riferite nel corso delle udienze, siano state poste in essere. Solo in pochi casi si realizzano forme di coordinamento tra le autorità giudiziarie. Nei procedimenti presso i tribunali ordinari, analizzati all'esito della ricerca, nessuna cautela viene adottata per evitare forme di vittimizzazione secondaria nel corso del procedimento: le parti compaiono davanti al giudice contemporaneamente per il tentativo di conciliazione. In molti dei procedimenti analizzati, pure in presenza di allegazioni di violenza domestica, quando negli atti depositati dalla vittima della violenza vengono descritte condotte di aggressione, minaccia, violenze fisiche, il difensore della stessa parte nelle conclusioni fa istanza affinché venga disposto l'affidamento condiviso dei minori. In alcuni procedimenti è la stessa madre,

> che pur affermando di essere stata destinataria di condotte violente, conferma che il marito seppure violento «è un buon padre». [...] Nell'esame dei casi specifici, ferma la particolarità di ciascuno, emerge come tratto comune il mancato accertamento della violenza nelle fasi preliminari del procedimento e nelle fasi successive, una forte delega di attività ai consulenti e ai responsabili del servizio sociale, la mancata attenzione a quanto riferito dal minore nel corso dell'ascolto in ragione dell'affermato condizionamento del figlio da parte della madre. In alcuni casi, viene persino disposta l'adozione di provvedimenti molto invasivi, quali il collocamento dei minori in strutture terze, anche con l'utilizzo della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti, in mancanza di adeguata ponderazione rischi/benefici. Infine, è da sottolineare come nei casi specifici la madre vittima di violenza sia sempre penalizzata nei provvedimenti relativi all'affidamento e alla responsabilità genitoriale, con la previsione di regimi di visita ai propri figli fortemente punitivi. Le criticità evidenziate impongono l'adozione di provvedimenti normativi e di buone prassi, ma soprattutto rendono necessaria la specializzazione di tutti gli operatori. È altresì indispensabile riservare una specifica attenzione ai procedimenti civili e minorili che presentino allegazioni di violenza affinché il giudice, prima di adottare provvedimenti di affidamento dei minori o che limitino la responsabilità genitoriale, accerti la sussistenza o meno della violenza domestica».

In merito, sia consento un rinvio a A.M. Nesci, *Diritti di visita tra conflitto familiare e violenza domestica,* in A. Di Stasi (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2021-2025)*, Padova, WK-CEDAM, terza edizione, 2025.

[28] Ancora, nel suo Primo Rapporto di valutazione tematica sull'Italia, pubblicato nel Dicembre 2025, il GREVIO ha accolto favorevolmente la notevole espansione e lo sviluppo del quadro legislativo del Paese in materia di violenza contro le donne. Con riferimento alle indagini,

all'azione penale, al diritto processuale e alle misure di protezione, il rapporto: (i) sottolinea che l'articolo 49 della Convenzione di Istanbul esigeva che le indagini e i procedimenti giudiziari fossero condotti senza indebito ritardo e nel pieno rispetto dei diritti delle vittime in qualsiasi fase (paragrafo 119 del Rapporto); (ii) osserva che le procedure accelerate erano state ulteriormente rafforzate per i casi di violenza domestica, violenza fisica, stupro e violenza sessuale, stalking e violazioni degli ordini di protezione e di allontanamento (paragrafo 123 del Rapporto); (iii) esprime apprezzamento per il nuovo requisito previsto dalla legge n. 168/2023 di nominare pubblici ministeri specializzati per i reati previsti dalla Convenzione di Istanbul ma osserva che i casi di violenza contro le donne non erano sempre assegnati a tali pubblici ministeri specializzati, anche quando essi erano disponibili (paragrafo 124 del Rapporto); (iv) esprime preoccupazione per la vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari, affermando che le vittime continuavano ad affrontare problemi di credibilità, stereotipi e pregiudizi di genere da parte di attori giudiziari, esperti e avvocati, unitamente alla tendenza alla sottovalutazione della gravità delle diverse forme di violenza (Sintesi generale e paragrafo 133 del Rapporto); (v) sottolinea che la durata dei processi continua ad essere un problema importante, con gravi casi di violenza contro le donne che cadevano in prescrizione (paragrafo 132 del Rapporto).

Per un riassunto puntuale delle criticità maggiori del nostro sistema, si rinvia, ancora, alle sentenze CEDU **SCUDERONI v. ITALY – [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice**, **UBEDA AND OTHERS v. ITALY**. Si veda inoltre A. Di Stasi, *Violenza domestica nei confronti delle donne,* in A. Di Stasi (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2021-2025)*, Padova, WK-CEDAM, terza edizione, 2025.

[29] Ci si riferisce in particolare alla Legge 2 dicembre 2025, n. 181, entrata in vigore il 17 dicembre 2025, intitolata "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi

per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime" che all'articolo 8 prevede il rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica rendendo obbligatoria la partecipazione ad almeno un corso formativo specifico per i magistrati, con funzioni di merito o di legittimità, assegnati alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia, violenza contro le donne o violenza domestica, anche in via non esclusiva. La disposizione prevede una formazione multidisciplinare che comprende i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, i diritti umani e la prevenzione della vittimizzazione secondaria.

Le opinioni espresse impegnano esclusivamente la scrivente e non anche l'istituzione di appartenenza.